LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MOSSA"

Via Campidano - 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789 21834 - Fax 0789 22363
Codice ministeriale SSPS05000G - Codice fiscale 91025300905
Codice iPA istsc_ssps05000g - Codice Univoco Ufficio UF2KGW



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MOSSA"

Via Campidano - 07026 OLBIA (OT) - Tel. 0789 21834 - Fax 0789 22363
Codice ministeriale SSPS05000G - Codice fiscale 91025300905
Codice iPA istsc_ssps05000g - Codice Univoco Ufficio UF2KGW

(Deliberato del Collegio dei docenti con del. n. 0 /25_26 del giorno 04/11/2025 e approvato dal Consiglio di istituto con del. n. /2025 del giorno 01/12/2025)

Alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998, e successive modifiche apportate con la Direttiva n°104, del 30 novembre 2007 (uso di telefoni cellulari e di apparecchiature analoghe) e il D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007, il Liceo Scientifico "Lorenzo Mossa" adotta il seguente

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premesse

Il presente Regolamento di disciplina si fonda sui principi di responsabilità personale, giustizia educativa e rispetto della dignità di ogni persona, in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni) e con il Regolamento d'Istituto.
Ogni comportamento contrario alle norme di convivenza civile e al patto educativo di corresponsabilità comporta una responsabilità individuale, che non può essere attribuita in forma collettiva o indifferenziata.
Ciascuno studente ha il diritto di esporre le proprie ragioni e di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della trasparenza procedurale.
Le sanzioni non hanno carattere punitivo, ma intendono promuovere la riflessione critica sul comportamento tenuto, la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e la ricomposizione dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Esse sono sempre ispirate a criteri di proporzionalità, equità e finalità educativa.
I provvedimenti disciplinari non incidono in alcun modo sulla valutazione del profitto scolastico, che resta ambito distinto e autonomo rispetto alla condotta. Tuttavia, la valutazione del comportamento tiene conto del percorso di crescita personale, della capacità di riconoscere gli errori e dell'impegno dimostrato nel porvi rimedio.

La scuola, nel suo ruolo educativo e formativo, privilegia sempre interventi riparativi e di responsabilizzazione, capaci di trasformare l'errore in occasione di apprendimento e di maturazione civile.

Ogni sanzione, pertanto, mira non all'esclusione, ma all'inclusione, al recupero del senso di appartenenza e al rafforzamento della convivenza democratica nella comunità scolastica.

Art. 1 – Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

1. Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio;
2. Mantenere un comportamento corretto e collaborativo non solo durante le lezioni ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
3. Avere, anche a livello formale, un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, dei compagni,

Questo punto esige che il rispetto sia rivolto a tutti coloro che operano all'interno dell'istituzione scolastica. Non sono pertanto ammessi comportamenti, gesti, azioni ed espressioni che ledono il rispetto della dignità, delle opinioni, del credo religioso, del ceto sociale, dell'etnia delle persone, nonché della posizione di autorità del personale scolastico nei confronti degli studenti.

In particolare:

- Insulti rivolti a compagni e al personale della scuola;
- Espressioni scurrili;
- Bestemmie;
- Manifestazioni di intolleranza razziale, di genere o religiosa;
- Comportamenti che possono essere fonte di emarginazione;
- Soprusi e manifestazioni di prepotenza;
- Scherzi che contrastano con quanto contenuto nella premessa;

- Atti di violenza fisica di qualsiasi tipo;
- Minacce.

4. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.
5. Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti, conservando il patrimonio della scuola e considerandolo come proprio;
6. Deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere massima cura nel tenere pulita e ordinata l'aula scolastica e nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 2 – Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, particolarmente:

1. Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici
2. Inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo
3. Frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate
4. Uso dei cellulari in classe durante le lezioni
5. Uscite ripetute o prolungate dalla classe
6. Svolgimento di attività non autorizzate durante le lezioni, come lettura di scritti non attinenti la lezione
7. Disturbo dell'attività didattica
8. Danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene

9. Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola

10. Atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza.

11. Inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto (ivi compreso il divieto di fumo nei locali dell'istituto, inclusi i bagni).

Art. 3 – Sanzioni disciplinari

3.1 - Sanzioni

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti, secondo la gravità della mancanza, alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Nota disciplinare con annotazione sul registro di classe, che andrà comunicata alla famiglia

b) Ammonizione del Dirigente scolastico, con annotazione sul registro di classe, che andrà comunicata alla famiglia

c) Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;

d) Sospensione fino a quindici giorni;

e) Allontanamento per periodi superiori a 15 gg o allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato. (al quale è possibile ricorrere solo in casi di eccezionale gravità: devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (Art. 4, comma 9 dello Statuto).

Le sanzioni sono temporanee, sono proporzionate all'infrazione disciplinare compiuta dallo studente e si ispirano tutte le volte che ciò risulta possibile al principio della riparazione del danno.

In caso di sospensione, va sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività riparativa in favore della comunità scolastica e/o sociale così come previsto dall'art. 1, comma 5 del DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Sanzioni disciplinari e misure alternative alla sospensione

1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità **educativa e formativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al recupero del comportamento scorretto e al **ripristino dei rapporti positivi** all'interno della comunità scolastica, in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni devono essere **proporzionate** alla gravità dell'infrazione e tener conto dell'età, della personalità e delle condizioni individuali dello studente. Esse non possono in alcun modo compromettere il diritto allo studio e vanno comminate nel rispetto delle garanzie procedurali.

3. In alternativa alla sospensione dalle lezioni, la scuola privilegia, ove possibile, **misure disciplinari di carattere educativo e riparativo**, finalizzate a favorire la riflessione critica sul comportamento tenuto e la partecipazione attiva dello studente alla vita scolastica.

4. Tra le sanzioni e le misure alternative alla sospensione rientrano:

- lo svolgimento di **attività a favore della comunità scolastica** (cura di spazi comuni, supporto ad attività di biblioteca, laboratori o archivi, collaborazione a progetti educativi e solidali);

- la partecipazione a **iniziative di volontariato o di educazione alla cittadinanza attiva**, anche in collaborazione con enti o associazioni del territorio;

- la realizzazione di **elaborati di riflessione o approfondimento** sui temi del rispetto, della legalità, della convivenza civile o della responsabilità personale;

- la **partecipazione a percorsi di mediazione o riparazione del conflitto**, individuali o di gruppo, finalizzati al recupero delle relazioni interpersonali;

- l'adesione a **progetti educativi specifici** proposti dal Consiglio di classe, volti a sostenere la crescita personale, l'inclusione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

5. Le misure alternative vengono deliberate dagli organi competenti in relazione alla gravità del comportamento, **con il coinvolgimento dello studente e della famiglia**, e sono annotate nel fascicolo personale e nel registro delle sanzioni disciplinari.

6. In caso di sospensione superiore a quindici giorni, il Consiglio di classe predispone un **percorso personalizzato di recupero e di reinserimento**, volto a favorire la piena riammissione dello studente nella comunità scolastica.

3.2 - Correlazione fra le mancanze ai doveri e le sanzioni

Per assenza ingiustificata e ritardi reiterati e non giustificati con opportuna documentazione, nonché per il mancato assolvimento ripetuto degli impegni di studio, si irrogano le sanzioni di cui alle lettere a) b) e c) e nei casi di particolare recidiva, di cui alla lettera d).

Per mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei propri compagni si irrogano le sanzioni di cui alle lettere c), d) e in casi gravi anche e).

Per mancanza di comportamento corretto e inosservanza del regolamento d'istituto durante la fruizione dei servizi della scuola si irrogano le sanzioni di cui alle lettere c), d) ed e)

Per l'utilizzo scorretto, involontario o volontario, delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici si irrogano, a seconda della gravità e della volontarietà del danno arrecato, le sanzioni di cui alla lettera c) e d) o sanzioni di carattere pecuniario a titolo di risarcimento.

Se le mancanze vengono ripetute nel tempo, la sanzione passa al livello superiore.

Sono considerati comportamenti di particolare gravità:

1. Abbandono volontario dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione
2. Abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività esterne della scuola
3. Utilizzo a fini illeciti delle attrezzature scolastiche
4. Uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature tecnologiche durante i compiti in classe;
5. Diffusione senza consenso dell'interessato di immagini o suoni ottenuti con l'uso di apparecchiature tecnologiche o di telefono cellulare.
6. Furto o danneggiamento di un documento ufficiale
7. Atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui

8. Uso o diffusione di alcolici
9. Uso o diffusione o spaccio di droghe
10. Coercizione a compiere atti illeciti
11. Violenza fisica nei confronti del personale scolastico e dei compagni
12. Violenza di natura sessuale (molestie)

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CORRISPONDENZE TRA INFRAZIONI E SANZIONI

INFRAZIONI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Assenze e ritardi ingiustificati,	-Nota disciplinare e /o Ammonizione con annotazione sul registro di classe; -in caso di recidiva il voto di condotta sarà condizionato da tali comportamenti.	Singolo docente; Dirigente scolastico.
Uscite non autorizzate,	-Nota disciplinare e /o Ammonizione con annotazione sul registro di classe -In caso di recidiva il voto di condotta sarà condizionato da tali comportamenti.	Singolo docente; Dirigente scolastico.
Disturbo dell'attività didattica	-Nota disciplinare e /o Ammonizione con annotazione sul registro di classe; -In caso di recidiva il voto di condotta sarà condizionato da tali comportamenti.	Singolo docente; Dirigente scolastico.
Mancato assolvimento degli impegni di studio ripetutamente	Nota disciplinare con annotazione sul registro di classe	Singolo docente.

Uso del cellulare in classe	-Nota disciplinare e/o ammonizione del Dirigente scolastico. -In caso di recidiva: sospensione dalle lezioni da 3 a 6 giorni,	Singolo docente; Dirigente scolastico; Consiglio di classe.
Danneggiamenti dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature.	-Ammonizione del Dirigente scolastico e/o Sospensione dalle lezioni -Attività socialmente utili; risarcimento economico.	Dirigente scolastico; Consiglio di classe.
Fumo all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze	-Nota disciplinare e sanzioni pecuniarie previste dalla legge <u>In caso di recidiva</u> -Ammonizione del Dirigente scolastico e/o Sospensione dalle lezioni.	Singolo docente; Dirigente scolastico; Consiglio di classe.
Introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose. Scorrettezza nei rapporti interpersonali, diffusione di suoni o immagini lesive della privacy a mezzo cellulare o strumenti tecnologici, mancanza di	-Sospensione dalle lezioni per un periodo variabile a seconda della gravità dell'infrazione: da 1 a 15 giorni; -In casi di eccezionale gravità per più di 15 giorni,	Consiglio di Classe; Consiglio d'Istituto.

rispetto, furto, atti di violenza, minaccia, percosse, ingiurie. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;	-Allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.	

Art 4 - Aggravanti ed attenuanti

In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare. In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

Art 5 - Organi competenti

I provvedimenti disciplinari sono irrogati da organi scolastici diversi, secondo il seguente elenco:

· dal singolo docente;

· dal Dirigente scolastico

· dal Consiglio di Classe (anche in riunione congiunta di più Consigli di Classe).

Art. 6 – Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni più gravi (art. 3, lettere c-d-e-), dovranno essere avvisati ed ascoltati anche i genitori.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno e i genitori per ulteriori approfondimenti.

Art. 8 – Allontanamento dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività alternativa e/o in attività di studio che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Art. 9 – Organo di garanzia (OG)

E' istituito l'Organo di Garanzia (OG) previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è costituito da quattro persone elette in seno al Consiglio d'Istituto più il Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente:

- Dirigente Scolastico (che la presiede)
- 1 docente
- 1 genitore
- 1 alunno

Art. 10 – Convocazione dell'OG

L'OG dovrà essere convocato entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro tre giorni dalla convocazione. Per la validità delle sue decisioni e deliberazioni l'organo deve essere "perfetto" in prima convocazione e, in seconda "convocazione" è sufficiente il numero dei presenti effettivamente partecipanti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Art. 11 – Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse. Contro le decisioni dell'organo di garanzia interno alla scuola, è ammissibile un ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale.
Per i termini del ricorso si vedano l'articolo 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e le successive modifiche all'articolo 2.

Art. 12 – Regolamento d'Istituto

Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d'Istituto.

Art. 13 - Mancanze e sanzioni durante gli esami

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 14 - Patto educativo e di corresponsabilità (art. 5-bis dello Statuto)

Al fine di garantire il rispetto delle regole della comunità scolastica, i genitori attestano, attraverso la firma di un atto scritto, la condivisione delle suddette regole.

In particolare il genitore degli alunni minorenni (o l'alunno, se maggiorenne) dichiara di:
- aver preso visione del Piano dell'offerta formativa;
- aver letto e avere piena consapevolezza delle regole che disciplinano il funzionamento di quella determinata comunità scolastica;
- accettare e condividere il contenuto di quelle regole;
- impegnarsi a rispettare e far rispettare dal proprio figlio/a, anche attraverso un'opportuna opera di sensibilizzazione, le regole definite dal Patto, dal Regolamento d'Istituto e dal DPR 249/98 e successive modificazioni;

- impegnarsi a vigilare, con la massima diligenza possibile, sui comportamenti messi in atto dal figlio/a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Gianluca Corda)

Firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse